

**Ricorso ex art. art. 414 c.p.c.**

**con istanza per la determinazione della modalità della notificazione**

**(ex art. 151 c.p.c.)**

Per **la docente SGUERA Grazia** nata a Trani il 19.10.1990 (C.F.:S G R G R Z 9 0 R 5 9 L 3 2 8 D ) elettivamente domiciliata in Barletta alla via Brescia, 1 presso lo studio dell' avv. Roberto GAMMAROTA (C.F.:GMMRRT79H08L109B) che li rappresenta e difende come da mandato rilasciato in calce del presente atto, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 0883/898620 e/o indirizzi di posta elettronica certificata: [roberto.gammarota@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:roberto.gammarota@pec.ordineavvocatitrani.it)

- *ricorrente* -

**CONTRO**

**Ufficio Scolastico Regionale Per La Puglia- Ambito Territoriale Per La Provincia Di Bari**, in persona del Suo Dirigente p.t. in Bari alla via Re David, 178 domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, in Bari alla via Melo, 97

- *resistente* -

**NONCHE'**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA M.I.U.R.**, in persona del suo Ministro *pro tempore*, corrente in Roma, alla via Trastevere, 76 domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, in Bari alla via Melo, 97

- *resistente* -

**NONCHE'**

Tutti i docenti attualmente iscritti nella Fascia II delle Graduatorie di Istituto della scuola secondaria di primo e secondo grado della provincia di Bari, valide per gli aa. SS. 2017-2020 ovvero in quelle ritenute accessibili in corso di causa e nelle successive da approvarsi a seguito del prossimo procedimento di aggiornamento, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento della docente ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto delle provincia di Bari sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio per le seguenti classi concorsuali: A-18 (ex A036 ) - Filosofia e Scienze umane;A-19 (ex A036 A037 A043 A050 A051 A052 ) - Filosofia e Storia;A-74 (ex A083 A084 ) - Discipline letterarie e latino con lingua di insegnamento slovena;A-77 (ex A090 ) - Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina;A-78 (ex A091 ) - Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca;A-79 (ex A092 ) - Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca;A-80 (ex A093 ) - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;A-81 (ex A094 ) - Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine;A-84 (ex A097 ) - Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano;A-85 (ex A098 ) - Tedesco storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca ;

- *Potenziali controinteressati* -

\*\*\*\*\*



Si premette che oggetto del presente ricorso è **l'accertamento e conseguente declaratoria del diritto della docente ricorrente ad essere inserita nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto (docenti abilitati non inseriti in GAE) per la provincia di Bari**, in ossequio al combinato disposto art 1 comma 110 L. 107/2015 ed art. 5 D.Lgs 13 Aprile 2017 n. 59 poiché in possesso, oltre del titolo di studio richiesto, dei 24 CFU nelle materie antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di riferimento, richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente, attestanti la conoscenza e la preparazione nelle discipline didattiche e di insegnamento **sicché titolo abilitante all'insegnamento ad ogni effetto di legge;**

\*\*\*\*

### FATTO

La ricorrente è docente abilitata all'insegnamento ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs 59/2017, poiché in possesso di **laurea magistrale o a ciclo unico** coerente con le classi di concorso vigenti al a data di indizione del concorso e **24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA**, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, con il possesso di almeno sei crediti in ciascuno e di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica del 'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; secondo la seguente tabella

Nome	Titolo di studio	Data e Luogo conseguimento Laurea	Data e luogo conseguimento o 24 cfu	Classe di concorso per la quale si richiede l'inserimento
SGUERA Grazia	Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e della Progettazione Educativa LM-85; Laurea In Scienze dell'Educazione e Formazione; Master Universitario in Metodologie Didattiche e Strumenti innovativi per alunni BES	Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e della Progettazione Educativa LM-85 Università degli Studi di Foggia in data 9.11.2016 votazione 101/110; Laurea In Scienze dell'Educazione e Formazione UniBa 18.10.2013; Master conseguito presso Università Telematica E-Campus 19.6.2019	Università degli Studi di Foggia anno accademico 2017/18	A-18 (ex A036) - Filosofia e Scienze umane; A-19 (ex A036 A037 A043 A050 A051 A052) - Filosofia e Storia; A-74 (ex A083 A084) - Discipline letterarie e latino con lingua di insegnamento slovena; A-77 (ex A090) - Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina; A-78 (ex A091) - Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca; A-79 (ex A092) - Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca; A-80 (ex A093) - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine; A-81 (ex A094) - Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine; A-84 (ex A097) - Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano; A-85 (ex A098) - Tedesco storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca



La ricorrente, pertanto, è in possesso dei 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi richiesti dal D.Lgs 59/2017. Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione del Decreto ministeriale DM 374/2017 del 1.6.2017, ha però precluso all'istante la possibilità di essere inseriti nella seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto. I 24 CFU rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs 59/2017. Il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs 59/2017. In conformità alla legge delega, il legislatore delegato con il di cui al D.Lgs 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento 24 CFU in specifici Settori Scientifico Disciplinari. In altri termini, il legislatore per effetto del combinato disposto degli artt. 1, comma 110, Legge 107/2015 e artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017, ha inteso definire normativamente l'abilitazione richiedendo il requisito dei 24 CFU per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati. Ciò posto, appare *ictu oculi* palese l'equivalenza dell'abilitazione al possesso dei 24 CFU, come espressamente previsto dalla legge, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali. Il possesso dei 24 CFU dovrebbe consentire ai ricorrenti, di accedere alla seconda fascia delle Graduatorie di Istituto; il Ministero dell' Istruzione, mediante l'adozione del Decreto Ministeriale 374/2017 del 1.6.2017 ha però escluso i ricorrenti dalla seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di Istituto. L'esclusione è evidentemente illegittima. La individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla seconda fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge n. 107/ 2015.

**Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che permetterà loro infatti di accedere al prossimo concorso, è del tutto evidente che l'esclusione dal ridotto concorso determina una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.**

Il possesso dei 24 CFU che consente l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente invece l'accesso alla seconda fascia delle Graduatorie di Istituto. Manifesta è la illegittimità costituzionale di tale situazione atteso che così come erroneamente interpretata, determina una palese disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione dei ricorrenti.

Al contrario, invece, **stante anche l'assenza di attivazione di percorsi ordinari ed ordinamentali di abilitazione, il termine "abilitazione" all'insegnamento, secondo una interpretazione "costituzionalmente orientata", deve essere inteso – per tutte le classi di concorso in cui detti percorsi non siano stati istituiti – nel senso dell'equivalenza semantica con il termine idoneità.**

**Difatti, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, ove si convenga che il possesso dei 24 CFU consenta l'accesso anche alla seconda fascia è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale, confermando in tal modo la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 CFU.** Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore, disciplinano in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti e quella riservata ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto dei ricorrenti ad accedere alla seconda fascia delle G.I. anch'esse riservate ai docenti abilitati. Ma nel caso di specie, v'è di più! Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – **consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU.**

In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu, mediante il ridetto D.M.



La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il MIUR esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I.. **Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubblicata il 22/03/2019, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU.**

Con detto provvedimento, il Tribunale afferma che la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 Legge 107/2015); continua il ridetto Tribunale affermando testualmente che **"Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi....(omissis).... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu".**

Alle medesime conclusioni sono pervenute altre Magistrature del lavoro in Italia (cfr. ex. Plurimiis Tribunale di Cassino Sent n. 452/2019; Tribunale di Siena sent n. 178/2019 ;Tribunale di Pordenone Decreto cron. 1664/2017)

**Inoltre, il Ministero dell'Istruzione ha continuato a considerare il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu consentendo a coloro in possesso di tali requisiti l'accesso al corso di specializzazione sul sostegno riservato, appunto, ai docenti abilitati all'insegnamento.**

**In ogni caso, la ricorrente non può, sulla scorta del DM 374/2017, essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto in quanto non in possesso dei requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa ministeriale.**

Invero, il D.M. 374/2017, all'articolo 2 rubricato "*Titoli di accesso alla seconda e terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto*" prevede che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli "*...aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) ovvero di diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID...*"

**Il Decreto Ministeriale è illegittimo e va disapplicato per le ragioni che seguono.**

L'illegittimità del DM 374/2017 determina la conseguenziale illegittimità del DM 11.05.2018 e del successivo Decreto dipartimentale del 29.03.2019, dettato in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia in ragione dell'impossibilità, per i ricorrenti, di essere inseriti, quali docenti abilitati, tra i docenti di seconda fascia.

**La ricorrente quindi è in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dalla Laurea Magistrale e dei 24 CFU in specifici settori disciplinari.**

Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D.Lgs 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale **ridefinizione del concetto di "abilitazione" previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.**

Ed invero, La legge 107/2015 cd. Buona Scuola, ha previsto che "*A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...*"



Mediante la pubblicazione del decreto Legislativo del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento ex art. 1, comma 181 della legge 107/2015.

Attraverso tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega della legge 107/2015 che *expressis verbis* continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, **il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 CFU" (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).**

Infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione", ha chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio.

Infatti l'articolo 5 del D.Lgs 59/2017, recita testualmente: "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

**a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di I livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;**

**b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche..."**

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

La condotta del Ministero, che non consente ai ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, anche con riserva, è illegittima e discriminatoria. Di conseguenza, l'accesso alla 2° fascia non può essere precluso ai ricorrenti in possesso dei 24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari. La norma si pone in contrasto con le indicazioni comunitarie aggiungendo un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso per l'insegnamento. Ed è significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi". Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Ciò sta a significare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

La ricorrente ha inviato atto di diffida ad adempiere, finalizzata all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto per la provincia BARI – docenti abilitati non inseriti in GAE – per le classi di concorso di cui in premessa (cfr. doc. allegati), ma ad oggi, inopinatamente, non sono ancora inseriti nella seconda fascia del G.I. nonostante che i titoli in possesso degli stessi li qualificano come docenti abilitati all'insegnamento.

Tutto ciò premesso l'istante, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata

**ricorre**



all' Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Trani affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**Piaccia all' Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:**

**accertare e dichiarare** in corretta applicazione del combinato disposto art. 1 comma 110 Legge 107/2015 ed art. 5 e 17 D. lgs. 59/2017 **che l'istante è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla laurea magistrale e dei 24 crediti formativi universitari o accademici CFU previsti dalla legge** e per lo effetto previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017, art. 2 lettera A n. 4 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi,

**ordinare** al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca M.I.U.R. in persona del Suo Ministro pro tempore **di inserire la ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso così come indicate in premessa, valide per il triennio 2017 -2020** per l'ambito territoriale dell'Ufficio scolastico Provincia di Bari nella qualità di docenti regolarmente abilitati all'insegnamento, ovvero in quelle ritenute accessibili in corso di causa e nelle successive da approvarsi a seguito del prossimo procedimento di aggiornamento, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, e per l'effetto

**condannare il M.I.U.R. – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore** per le causali e le voci di cui alla narrativa, al pagamento dei danni subiti dalla ricorrente da determinarsi secondo equità **in € 1.000,00** cadauno oltre agli interessi di legge sulla somma via via rivalutata ex art.429 c.p.c.

**Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.**

IS dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro, ed il suo valore economico attuale al sol fine dei previsti adempimenti fiscali è pari alla somma risarcitoria richiesta di € 1.000,00.

Si dichiara, altresì, che il presente procedimento va esente dal pagamento del contributo unificato in quanto il ricorrente dichiarava con dichiarazione emessa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che il proprio nucleo familiare, di cui è parte, era titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, inferiore ad € 34.107,72, pari tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 30.05.2002 n.115, in ottemperanza a quanto previsto e stabilito dall'art. 9 comma 1 bis del D.P.R. 30.05.2002 n.115, (D.L. 06/07/2011 n.98, convertito con modificazioni, nella L. 15/07/2011 n.111).

Allegati come da separato indice.

Barletta-Trani, data del deposito.

Avv. Roberto GAMMAROTA



## **ISTANZA PER LA DETERMINANZIONE DELLA MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti, giusta procura a margine del suesteso atto introduttivo,

### **premessato che**

il ricorso ha per oggetto il riconoscimento del valore abilitante dei titoli di studio posseduti dall'istante **nelle Graduatorie di circolo e/o di Istituto II° Fascia** per la provincia di Bari per le classi concorsuali A-18 (ex A036) - Filosofia e Scienze umane; A-19 (ex A036 A037 A043 A050 A051 A052) - Filosofia e Storia; A-74 (ex A083 A084) - Discipline letterarie e latino con lingua di insegnamento slovena; A-77 (ex A090) - Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina; A-78 (ex A091) - Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca; A-79 (ex A092) - Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca; A-80 (ex A093) - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine; A-81 (ex A094) - Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine; A-84 (ex A097) - Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano; A-85 (ex A098) - Tedesco storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca con la qualifica di docente nelle scuole secondarie di II Grado valide per il triennio 2017-2020 per il conferimento di incarichi di insegnamento temporanei nonché per la partecipazione al concorso per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo indeterminato. Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie di circolo/istituto per le classi di concorso innanzi citate **sarebbero scavalcati per punteggio dai ricorrenti**; I controinteressati non sono soltanto i docenti iscritti nelle graduatorie di circolo/istituto **Fascia II delle classi di concorso indicate** valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato negli aa.ss. 2017/20, dell'Ambito Territoriale Provinciale di Bari, nei quali il ricorrente ha chiesto di reinserirsi, previo riconoscimento del valore abilitante del titolo di studio posseduto. I controinteressati, infatti, sono anche tutti i docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2017-2020, ossia quando il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale adito, formuleranno domanda di trasferimento nelle **nelle Graduatorie di circolo e/o di Istituto II° Fascia classi di concorso su indicate** nell'ambito territoriale della Provincia di Bari e/o in altri ambiti territoriali, ove i ricorrenti abbiano successivo interesse ad inserirsi.

### **RILEVATO CHE**

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2017-2020 e successivi aggiornamenti, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Bari, e/o di inserirsi in altro ambito territoriale **nelle Graduatorie di circolo e/o di Istituto II° Fascia classe classi di concorso indicate in premessa**

### **Considerato Che**

La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso; l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significativa, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato del 19.2.1990 n. 106 "...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in un giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei



*quali il sunto del ricorso viene pubblicato...*”- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre una intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio, mediante l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al sol fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un sunto, non possono trarsi serie previsioni sull’esito della lite;

la pubblicazione sulla G.U. appare altresì oltremodo onerosa per gli istanti

già l’art. 12 della Legge 21 Luglio 2000 n. 205, seppur successivamente abrogato con l’entrata in vigore del d.lgs 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto **la facoltà per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;**

**Il TAR Lazio**, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo dell’Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. Ordinanze TAR Lazio n. 176/09;177/09,178/09 e 179/09);**

Anche i Tribunali di **Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo espressamente che “...l’urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più ad interloquire, esistenza di una area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente: applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa, dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto, e dell’Ufficio regionale per la Liguria...”(cfr. Trib. Genova, Sez. Lavoro 3578/11 provv. Del 1.9.2011 pubblicato sul sito internet del M.I.U.R.)

### **Rilevato, Infine, Che**

tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda all’uopo il sito web del MIUR all’indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_14](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_14)

### **FA ISTANZA**

Affinchè la S.V. Ill.ma, valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse ex art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U.

### **Voglia autorizzare**

**1) quanto ai cointeressati evocati in giudizio**, tramite la Pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del M.I.U.R.;

**2) quanto alle Amministrazioni convenute**, mediante consegna di copie all’Avvocatura Distrettuale Di Stato;

Barletta-Trani, data del deposito.

Avv. Roberto GAMMAROTA

